

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dell'Associazione nazionale magistrati, nonché della dottoressa Rosanna De Palo, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici	122
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis/A Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	125
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	128
Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	126
AVVERTENZA	127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dell'Associazione nazionale magistrati, nonché della dottoressa Rosanna De Palo, presidente del

Tribunale per i minorenni di Bari, e dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 18 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi *Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2010*).

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preliminarmente dichiara di non condividere le condizioni apposte dal relatore nella sua proposta di parere. A tale proposito, rileva come la proposta di parere sia favorevole ma condizionato alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), dei capoversi « Art. 62-*bis* » ed « Art. 62-*ter* » e, all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del capoverso « Art. 66-*bis* ». Osserva quindi come, in tal modo, si voglia evitare che il Consiglio nazionale del notariato divenga pubblico depositario dei documenti notarili. Sottolinea, peraltro, come tale soppressione otterrebbe anche il risultato di lasciare priva di regolamentazione la conservazione dell'atto notarile informatico ed inattuato quindi un preciso punto della delega.

Ricorda come la conservazione con modalità tecnicamente predeterminate e obbligatorie sia strumento essenziale per il mantenimento nel tempo dell'efficacia

probatoria del documento notarile, e di quello informatico in particolare. Inoltre, prerogative relative alla conservazione degli atti informatici dei notai sono già affidate al Consiglio Nazionale del Notariato, ordine professionale della categoria ai sensi della legge istitutiva, dall'ordinamento vigente. Cita, in particolare l'articolo 38, comma 6-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, che testualmente recita: « Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autentici, di loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Il Consiglio Nazionale del Notariato è quindi già deputato, ad altri fini, alla conservazione dei documenti informatici dei notai, con prerogative di accesso più ampie di quelle che sarebbero previste dalla norma in corso di emanazione. Non appare congruo con il quadro ordinamentale consentire un tale sistema ai fini antiriciclaggio, inibendolo ai fini generali.

Sistemi alternativi di conservazione, peraltro, non previsti nella proposta di parere, potrebbero consistere o nel riversamento immediato presso gli archivi notarili, o nell'affidamento a società private da parte dei notai depositari della conservazione degli atti. È infatti al di fuori della portata dei singoli la conservazione tecnicamente sicura dei documenti informatici in genere. In entrambi i casi si giungerebbe però a risultati incompatibili con l'ordinamento del notariato e le finalità

della conservazione dell'atto notarile, nonché, in ultima analisi, con i principi della legge delega.

Qualora si intendesse affidare tale conservazione agli archivi notarili, ostano tre considerazioni, ciascuna sufficiente ad escludere tale possibilità. In primo luogo, gli archivi notarili si rendono pubblici depositari degli atti notarili solo al momento della cessazione del notaio dall'esercizio; fino a tale momento il notaio è pubblico depositarlo, unico titolare dell'archivio e deputato a rilasciare copie; una diversa disposizione stravolgerebbe l'ordinamento del notariato e sarebbe in violazione della legge delega. Inoltre, è previsto che la delega sia attuata senza oneri per lo Stato; per tale ragione gli oneri sono, nello schema di decreto legislativo, a carico dei notai; in caso di affidamento di un simile compito agli archivi, vi sarebbero nuovi oneri a carico dello Stato. Infine, gli archivi notarili non sono dotati di un sistema di conservazione a norma degli atti notarili né hanno, allo stato, strutture in grado di evolvere in tale direzione.

Qualora tale conservazione fosse lasciata alla scelta del singolo notaio, necessitato però ad affidarsi a terzi, mancherebbero gli strumenti tecnico-giuridici per la conservazione degli atti notarili in modo uniforme, così come avviene per gli atti cartacei. Il ricorso a strutture private aumenterebbe i rischi di perdita di documenti notarili e renderebbe di fatto insicura la conservazione nel tempo degli atti. Inoltre il riversamento agli archivi notarili degli atti dei notai cessati, conservati con modalità non uniformi, creerebbe enormi problemi di gestione e fruizione.

Infine appare incongrua la soppressione dell'articolo 66-*bis* che riguarda i repertori informatici, la cui tenuta è stata già sperimentata con successo dall'amministrazione degli archivi notarili. Tale ultima richiesta di soppressione non appare suffragata da alcuna ragione ed impedirebbe di fatto l'evoluzione del sistema degli atti notarili verso modalità

realmente informatizzate, lasciando anche in questo caso inattuato un punto preciso della delega.

Roberto CASSINELLI (Pdl) dichiara di condividere integralmente l'intervento del rappresentante del Governo, non ritenendo opportuno sopprimere le disposizioni indicate nella proposta di parere del relatore.

Mario CAVALLARO (PD) sottolinea come le preoccupazioni del relatore non siano prive di fondamento, dal momento che talune importanti funzioni di conservazione degli atti notarili potrebbero effettivamente essere attribuite ad una struttura che, per quanto gestita dal Consiglio nazionale del notariato, appare dai contorni del tutto indefiniti.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl), *relatore*, pur ribadendo le ragioni e le preoccupazioni alla base della proposta di parere da lei presentata, prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e si riserva ulteriori approfondimenti. Manifesta comunque la sua disponibilità al dialogo ed al confronto, auspicando che si possa trovare la soluzione più opportuna.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Cavallaro, ricorda come la previsione della struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso « Art. 62-*bis* » del provvedimento sia in linea con quanto previsto l'articolo 38, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo avere ricordato che la Commissione dovrà esprimere il parere entro questa settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 20 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, occorrerà stabilire i tempi e le modalità delle eventuali audizioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis/A Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Luigi Vitali, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Guido MELIS (PD) per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Più in generale, esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, che appare eccessivamente eterogeneo e frammentario. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla disciplina dell'articolo 10-ter, in materia di matrimonio dello straniero, che ritiene un forte passo indietro rispetto alla disciplina vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XII, n. 16 Lulli.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame sia diretto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

Nel testo si precisa che per merci contraffatte si intendono le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato, mentre per merci usurpative si intendono le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui sopra, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.

Considerato che i poteri attribuiti alla istituenda Commissione d'inchiesta sono i medesimi che sono stati previsti per commissioni della medesima natura, propone di esprimere parere favorevole.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea la particolare importanza del provvedimento in esame. L'istituenda Commissione, infatti, affronterà tematiche attinenti alla produzione, alla tutela del marchio, ad una particolare forma di criminalità organizzata anche transfrontaliera, allo sfruttamento di manodopera straniera illegale. Ricorda quindi come si tratti di materie che sono state finora affrontate quasi esclusivamente dalle amministrazioni comunali, per lo più con strumenti repressivi che si sono rivelati inefficaci, e come l'opinione pubblica, che sostanzialmente integra la domanda di beni contraffatti, non abbia ancora sviluppato un'adeguata sensibilità su questi temi. Auspica che l'istituenda Commissione possa ricostruire i percorsi ed i punti terminali di questa forma di criminalità organizzata particolarmente dannosa e che, successivamente, il Parlamento possa legiferare in stretta collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, nel condividere le osservazioni del collega Touadi, sottolinea come il provvedimento in esame si collochi sulla scia di altri

importanti interventi sostenuti e varati da questo Governo e dalla sua maggioranza, per la tutela del territorio, della produzione e del lavoro. Cita in particolare la legge sul «made in Italy» e i numerosi interventi riconducibili al «pacchetto sicurezza». Si tratta, pertanto, di un provvedimento che completa un quadro generale più ampio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.55.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che sono stati trasmessi tutti i pareri delle commissioni competenti, fatta ecce-

zione per quello della Commissione bilancio, che non si è potuta esprimere in assenza della prescritta relazione tecnica del Governo. Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia nel frattempo concluso l'esame e che ciò è possibile solo ove siano stati espressi i pareri prescritti, avverte che, al contrario di quanto previsto, la Commissione giustizia non potrà oggi conferire il mandato al relatore e quindi concludere l'esame in sede referente. Auspicando che nel frattempo la Commissione bilancio esprima il parere, avverte che la Commissione giustizia sarà convocata domani per poter concludere l'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

C. 2252 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

C. 3366 Governo.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis/A Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge
in oggetto,

rilevato che:

a) nella seduta del 12 maggio 2010 la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento C. 3209-bis parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 8-ter, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione dell'articolo 19-bis, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;

b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e ulteriormente modificato;

c) il disegno di legge C. 3209-bis/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-ter con il conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla legalità degli atti in questione;

d) l'articolo 19-bis non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte

le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;

e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;

f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a vantaggio delle imprese (in quanto contraenti seriali in grado di imporre il regolamento contrattuale), rischia di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori; infatti, le imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessarietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un « costo » prevedibilmente inferiore;

g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di tutti i cittadini, che quotidiana-

mente stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;

h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una « semplificazione », nel senso di una riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi imprese;

i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 19-*bis*.